

O.d.G. del 30/11/2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° _____ del _____

Oggetto: Richiesta avanzata da 47 dipendenti di riconoscimento computo nel periodo di guida, ai fini della dinamica parametrale, dei periodi di lavoro pregressi con contratti di lavoro a tempo determinato. Decisioni consequenziali.

ALLEGATI/NOTE:

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Nel corso dei mesi scorsi un congruo numero di dipendenti (allo stato n° 47 unità), tutti in possesso del profilo professionale di operatore d'esercizio ed assunti alle dipendenze dell'AMAT con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal mese di settembre 2005, a seguito di pubblica selezione, hanno presentato ricorso gerarchico per il ricalcolo del periodo di guida (**AII. A**, ricorso tipo), rivendicando utilmente, ai fini dello sviluppo parametrale previsto dalla contrattazione nazionale, il periodo di attività di guida svolto alle dipendenze dell'AMAT in virtù di precedenti contratti a termine.
- Alla luce delle predette richieste, con e-mail del 18/04/2011 (**AII. B**) fu chiesto al legale aziendale di esprimere un suo parere per le determinazioni conseguenti, parere fornito in data 19/04/2011 (**AII. C**).
- Tuttavia, alla luce di successivi colloqui intercorsi con il legale aziendale e di un ulteriore sommario esame, con nota del 25/05/2011, prot. az. 9'815 (**ALL. D**), si è reso noto ai ricorrenti la volontà di esaminare la questione in seno al Consiglio d'Amministrazione.
- Pertanto, con nota 21/10/2011 (**AII. E**) si è chiesto al legale aziendale di esprimere un secondo parere in merito, alla luce delle seguenti ulteriori considerazioni:
 - a) già in passato con deliberazione n° 54, assunta in data 16/02/1983, l'allora Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT, nell'esaminare richieste di analogo contenuto, aveva ritenuto valido a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio i periodi di precedenti assunzioni a tempo determinato per n. 23 (ventitrè) autisti che, successivamente, entrarono a far parte in pianta stabile del ruolo dell'AMAT, con rinuncia degli stessi all'indennità di buonuscita spettante in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi.
 - b) i ricorrenti, che allo stato sono 47, come da elenco allegato (**AII. F**), potrebbero aumentare in quanto analoga situazione si trovano altri n° 44 dipendenti (**AII. G**), anch'essi tutti assunti a decorrere dal mese di settembre del 2005 e già alle dipendenze dell'AMAT in virtù precedenti contratti a termine.
- In occasione della richiesta del secondo parere, si è comunque chiesto al legale aziendale di esaminare compiutamente la questione non solo alla luce della normativa vigente in materia di contratti a termine, e dei rischi ad essa connessi, ma principalmente in considerazione degli elementi emersi nelle controversie in corso aventi ad oggetto la richiesta di nullità delle clausole di apposizione del termine e dei riflessi che una eventuale definizione transattiva potrebbe avere sul contenzioso in essere e su quello analogo che, in futuro, potrebbe essere promosso avverso la scrivente Società.
- Con proprio parere del 3 novembre 2011, registrato al protocollo aziendale al n° 20'70 (**AII. H**), data la natura seriale delle controversie, il legale aziendale ha suggerito di trovare soluzioni transattive in seno alle quali si disponga di riconoscere il periodo rivendicato (pur nell'ambito della prescrizione decennale) ai fini esclusivi del computo degli anni necessari per conseguire gli sviluppi parametrali successivi previsti dalla contrattazione nazionale. Il tutto, però, senza che la

determinazione comporti ulteriori riconoscimenti eccedenti il mero computo a tale specifico fine, con espressa esclusione della possibilità di rivendicare per il periodo anteriore qualsiasi voglia continuità di servizio ad altro fine e/o retrodatazione dell'origine del rapporto in essere con l'Azienda, nonché di avanzare pretese economiche che si assumano maturate a titolo di scatti, differenze retributive, premi, indennità e qualsiasi altro titolo direttamente ed indirettamente ascrivibile al riconoscimento del periodo aggiuntivo di guida effettiva.

- Tanto premesso, tenuto conto delle considerazioni espresse dal legale officiato, si propone di definire transattivamente la questione in esame con tutti i dipendenti interessati, ricorrenti e non, nei termini indicati nel parere del 03/11/2011, previa informativa alle OO.SS. e sottoscrizione di apposito atto transattivo, innanzi alla competente Commissione di Conciliazione ovvero in sede sindacale, con i dipendenti che intendono aderire alle condizioni aziendali.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

- ☐ di definire in via transattiva la questione di cui in premessa, con tutti i dipendenti interessati, ricorrenti e non, alle condizioni riportate nell'allegato parere legale del 03/11/2011, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- ☐ di dare mandato al legale aziendale, Avvocato Barberio, di predisporre apposito atto transattivo, da sottoscrivere con i singoli lavoratori interessati;
- ☐ di dare mandato alla Direzione Generale di rendere apposita informativa alle OO.SS. e di procedere alla sottoscrizione degli atti transattivi, innanzi alla competente Commissione di Conciliazione ovvero in sede sindacale.

Rel. A

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO

OGGETTO: reclamo gerarchico per l'accertamento del periodo di guida effettivo.

Il sottoscritto RONCO ERNESTO C.F. RHG RST 75A 21 L 049 Q
nato a TARANTO il 21/01/1975 elettivamente domiciliato alla Via
Venezia n. 5 in Gravina (BA) presso lo studio dell'avv. Anna Casareale dipendente della Società a
far data dal 13/12/2005 con la qualifica di OPERATORE DI ESERCIZIO
parametro retributivo 14

CONSIDERATO CHE

- L'Azienda periodicamente procede all'accertamento del periodo di guida effettiva aziendale utile alla determinazione dell'anzianità di qualifica, che secondo quanto disposto dal CCNL di ctg., consente il passaggio al parametro retributivo successivo;
- La disposizione contrattuale espressamente prevede al comma 3 dell'art. 2 lett. C 2.1 le ipotesi in cui l'anzianità di servizio non possa essere considerata utile ai fini della determinazione dei periodi di guida effettiva;
- L'esponente prima dell'assunzione a tempo indeterminato ha espletato in favore dell'Azienda la propria attività di guida dei mezzi aziendali con contratti a tempo determinato tipici ed atipici.

Tanto premesso **chiede che ai fini della determinazione dell'anzianità di qualifica sia assicurato il computo delle anzianità** maturate durante l'espletamento dell'attività lavorativa in favore dell'Azienda:

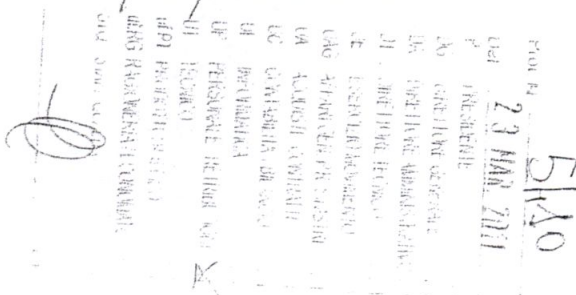
1. con contratti a tempo determinato tipici;
2. con contratti di somministrazione;
3. con contratti di inserimento;
4. con contratti di lavoro temporaneo;
5. con tutte le forme di contratto di lavoro c.d. atipico.

Evidenzia che secondo le norme contrattuali vigenti, sono comunque considerati utili ai fini della determinazione del periodo di guida effettiva i seguenti periodi:

- assenza per infortunio avvenuto in condizione di marcia dei veicoli;
- malattia per un periodo non superiore al comparto;
- adibizione ad altre mansioni (verifica titoli per conducenti idonei) motivata da esigenze aziendali;
- contratti di formazione, apprendistato a tempo determinato e parziale.

Per tali ragioni Vi invita al riconoscimento del diritto all'accertamento del periodo di guida effettivo utile alla determinazione dell'anzianità di qualifica tenendo conto di tutti i periodi lavorativi suindicati.

Taranto, 07/03/2014



[Firma manoscritta]

All. B

Dott.ssa Fabiola Menenti**Da:** roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]**Inviato:** lunedì 18 aprile 2011 11.18**A:** menenti**Oggetto:** Re: ricorso per calcolo guida effettiva contratti a termine agenti vari

Gent.ma Dott.ssa,

Allego il file contenente il mio parere in materia di guida effettiva.

Cordialmente

Roberto Barberio

Il giorno 16 aprile 2011 12:18, Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gent.mo Avvocato,

nei giorni scorsi le ho fatto pervenire, presso il suo studio, copia di un ricorso presentato da un operatore d'esercizio per il ricalcolo del periodo di guida effettiva, rivendicando, ai fini del calcolo dei periodi di attività di guida, quella svolta alle dipendenze dell'AMAT in virtù precedenti contratti a termine.

Ad oggi i ricorsi notificati sono ben 24 e si tratta di dipendenti tutti assunti a tempo indeterminato nel 2005, nel profilo di operatore d'esercizio, a seguito di pubblica selezione. I ricorrenti nel corso del 2004 e 2005 sono stati assunti alle dipendenze dell'AMAT con contratti a termine per vacanza organica in attesa dell'espletamento della pubblica selezione.

I ricorrenti si collocarono utilmente nella graduatoria e, risolto il relativo contratto a termine che era in essere (con liquidazione di tutte le competenze dovute, es TFR, ferie residue), decorso un periodo di intervallo, furono assunti ex novo con contratto a tempo indeterminato, ove non è indicato nulla circa l'eventuale riconoscimento dei rapporti di lavoro precedenti (es anzianità di servizio convenzionale, utile ai fini del calcolo degli scatti di anzianità e della anzianità di guida utile per lo sviluppo parametrico, ecc).

Nel caso di specie, infatti, non si tratta di contratti a termine trasformati a tempo indeterminato prima della scadenza termine, quindi con continuità del rapporti di lavoro in essere, in quanto con i contratti di lavoro a tempo indeterminato il rapporto è stato formalmente costituito ex novo, con l'assegnazione anche di un diverso e nuovo numero di matricola.

Alla luce di quanto sopra, le si chiede di esprimere una sua valutazione in merito per le successive determinazioni conseguenti.

Cordiali saluti

Maria Fabiola Menenti

Studio Associato Barberio

Att. C)

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Prot. N°

7271
19 APR. 2011

Del	PRESIDENTE	☒
P		
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ULRG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
SW	STAFF QUALITÀ	☐

Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

Taranto, li 18 aprile 2011

OGGETTO: Mail 16.4.2011 della dott.ssa Menenti - Richiesta di parere in ordine alla rivendicazione, da parte di un discreto numero di dipendenti, del riconoscimento di periodi di attività di guida svolta alle dipendenze dell'AMAT in occasione di precedente "attività lavorativa in favore dell'Azienda", asseritamente espletata a vario titolo.

In riscontro alla richiesta in oggetto, reputo utile fare assorbente riferimento ad un illuminante precedente del Supremo Collegio.

Tale non recentissima (ma comunque insuperata) pronuncia va in direzione contraria alle attese del dipendente.

La stessa, infatti, chiarisce a sufficienza che "gli accordi collettivi ed i contratti nazionali e, come si è visto, la legge regolano rapporti di lavoro e conseguentemente i fatti in essi indicati si inseriscono, salvo espressa deroga, all'interno dei singoli rapporti. Dalla mancanza di precisazione del contesto non può arguirsi che ogni guida effettiva sia rilevante, essendo evidente che dal contesto si evincono elementi non letteralmente espressi, quale che la guida effettiva si riferisca a quella di un autobus di linea e non alla guida di un qualsiasi veicolo, nello stesso senso deve ritenersi che l'anzianità di guida si riferisca a quella nel rapporto che l'accordo collettivo regola. E' possibile che nell'accordo individuale o collettivo si dia rilievo a pregresse professionalità, ma l'eccezionalità del riconoscimento comporta in sede di interpretazione dei predetti accordi che il richiamo a fatti avvenuti prima della costituzione del rapporto sia espressa, come di fatto è avvenuto come si vedrà negli accordi del 1996" (Cass. Sez. lav. 26 gennaio 2006 n. 1574).

Alla luce di quanto precede, allo stato, escludo sussistere i presupposti per assecondare supinamente le rivendicazioni in oggetto.

Né le rivendicazioni in oggetto, per come sollevate, risultano sollevate al di fuori dallo stretto ambito della fonte contrattuale (comma 3 art. 2 lett. C 2.1 del ccnl) su cui si è pronunciata la Cassazione con la predetta sentenza n. 1574 del 2006.

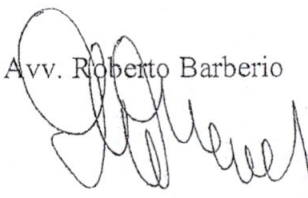
Il problema, infatti, se esaminato in seno all'ipotesi di trasferimento d'azienda imporrebbe altro metro di valutazione, anche alla luce delle sopravvenute influenze comunitarie.

Sotto tale differente angolo di osservazione, infatti, la Corte di Cassazione sez. lavoro ha avuto modo di pronunciarsi con sentenza del 25 ottobre 2010 n. 21278. Ciò, come anticipato, in relazione ad una fattispecie non assimilabile minimamente al problema che qui ci occupa. La querelle affrontata in tal caso dal S.C., infatti, ha tratto spunto da una vicenda, "svoltasi nel vigore dell'art. 2112 cc nel testo modificato dalla L. n.428 del 1990 art. 47 comma 3, e caratterizzata, nella sua fase finale, dalla successione nella gestione di un servizio pubblico a seguito di una procedura di selezione in esito alla quale l'affidamento del servizio è stato compiuto con un provvedimento di carattere concessorio".

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento,

Invio i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio



Prot. az. n° 9815/JP

Taranto, 25 MAG. 2011

Al lavoratori
Rongo Ernesto
Porcellini Stanislao
Pavoncelli Giovanni
Guitto Domenico
Greco Orazio
Franco Patrizia
Forastiere Michele
De Giorgio Salvatore
D'Arcangelo Marcello
Cannizzaro Giancarlo
Bianco Giuseppe
Albano Cataido
Sapio Marcello
Russo Francesco
Ruta Umberto
Trianni Raffaele
Brescia Francesco
Manigrasso Massimo
Caramia Vittorio
Ladiana Luigi
Calegna Pierpaolo
Schiano Lomoriello Antonio
Berillo Luigi
Pisani Dario
D'arco pardide
D'Andria Vittorio
Anacletio Angelo
Cazzato Alessandra
Costantino Giovanni
Lo Noce Anna
Marra Donato
SEDE

OGGETTO: Ricorsi gerarchici per l'accertamento del periodo di guida effettiva (computo utile dell'anzianità maturata durante i contratti a tempo determinato)

Si fa seguito ai ricorsi gerarchici in oggetto, presentati al protocollo aziendale da tutti i lavoratori destinatari della presente, per comunicare che gli stessi saranno portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di questa Società, per le successive valutazioni e determinazioni da assumere in applicazione della disciplina contrattuale vigente.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Prot. az. n° 20157/UP

Taranto, 21/10/2011

74100

Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Italia n. 254
TARANTO

OGGETTO: Ricorsi gerarchici per l'accertamento del periodo di guida effettiva (computo utile dell'anzianità maturata durante precedenti contratti a tempo determinato). Richiesta parere

Si fa seguito al suo precedente parere fornito in data 18/04/2011, per chiederLe di riesaminare la questione ed esprimere un ulteriore parere in merito.

All'uopo si premette che già in passato con deliberazione n° 54, assunta in data 16/02/1983, l'allora Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT, nell'esaminare richieste di analogo contenuto, ha ritenuto valido a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio i periodi di precedenti assunzioni a tempo determinato per n. 23 (ventitrè) autisti che, successivamente, entrarono a far parte in pianta stabile del ruolo dell'AMAT (**ALL. 1**), con rinuncia degli stessi, tuttavia, all'indennità di buonuscita spettante in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi.

Certamente l'attuale questione, pur se di contenuto analogo, dovrà essere esaminata più compiutamente non solo alla luce della normativa vigente in materia di contratti a termine, e dei rischi ad essa connessi, ma principalmente in considerazione degli elementi emersi nelle controversie in corso aventi ad oggetto la richiesta di nullità delle clausole di apposizione del termine e dei riflessi che una eventuale definizione transattiva potrebbe avere sul contenzioso in essere e su quello analogo che, in futuro, potrebbe essere promosso avverso la scrivente Società.

Premesso quanto sopra, si comunica che i ricorrenti, tutti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed in possesso del profilo professionale di operatore d'esercizio in servizio di linea, allo stato sono 47 (quarantasette), come si evince dall'allegato elenco (**ALL. 2**) in cui, per ciascun lavoratore, sono riportati i diversi contratti a termine intervenuti con l'assegnazione dello stesso profilo professionale attualmente posseduto.

All'uopo, si allega alla presente la seguente ulteriore documentazione:

- a) Ricorso tipo presentato al protocollo aziendale (**ALL. 3**);
- b) e-mail aziendale del 18/04/2011, con cui è stato chiesto alla S.V. di esprimere un primo parere sulla questione (**ALL. 4**);
- c) parere reso dalla S.V. con nota del 18/04/2011 (**ALL. 5**);
- d) nota aziendale del 25/05/2011, prot. az. n° 9'815, con cui, alla luce dei colloqui intercorsi nei mesi scorsi presso la nostra sede e di un primo sommario esame della questione, è stata resa nota ai ricorrenti la volontà aziendale di esaminare la questione in seno al Consiglio di Amministrazione (**ALL. 6**);
- e) elenco completo di tutti i lavoratori, attualmente in forza a tempo indeterminato con il profilo di operatore d'esercizio, con i quali, analogamente ai 47 ricorrenti, sono intercorsi precedenti rapporti di lavoro a termine nel profilo contrattuale di operatore d'esercizio ma che, ad oggi, non hanno presentato al protocollo aziendale alcun ricorso (**ALL. 7**). Infatti, una eventuale definizione transattiva con i ricorrenti determinerebbe, per spirito di equità di trattamento, una estensione delle medesime condizioni anche a tutti i non ricorrenti che si trovano in analoga situazione.

Al sol fine di valutare un'eventuale decorso della prescrizione, si segnala che negli elenchi compilati a fianco di ciascun lavoratore sono stati riportati tutti i contratti a termine intercorsi con questa Società, ivi compresi quelli del 2000.

Si resta in attesa di un cortese riscontro, al fine di permettere al Consiglio d'Amministrazione di assumere le determinazioni conseguenti.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Poggi)

APL T

RICORSO RICONOSCIMENTO "Periodi di guida effettiva con contratti a tempo determinato"

ASSUNZIONI A TERMINE - RICORRENTI

°	COGNOME	NOME	PROT.	DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL	TOTALE	AA	MM	GG
1	PISANI	DARIO	08/04/2011	23/09/2002	30/06/2003	17/09/2003	30/06/2004	21/07/2004	31/08/2004	15/09/2004	10/06/2005	880	2	5	0
2	ALBANO	CATALDO	23/03/2011	26/06/2000	15/09/2000	16/06/2003	15/09/2003	05/01/2004	30/06/2005			717	1	11	22
3	PORCELLINI	STANISLAO	23/03/2011	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005					638	1	9	3
4	SAPIO	MARCELLO	23/03/2011	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005					638	1	9	3
5	RUTA	UMBERTO	23/03/2011	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005					638	1	9	3
6	BRESCIA	FRANCESCO	23/03/2011	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005					638	1	9	3
7	PERILLO	LUIGI	08/04/2011	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005					638	1	9	3
3	CALEGNA	PIERPAOLO	08/04/2011	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005					638	1	9	3
3	CAZZATO	ALESSANDRA	09/05/2011	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005					638	1	9	3
0	RONGO	ERNESTO	23/03/2011	16/06/2003	15/09/2003	09/01/2004	30/06/2005					632	1	8	27
1	CANNIZZARO	GIANCARLO	23/03/2011	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	02/07/2004	16/07/2004	30/06/2005			624	1	8	19
2	D'ANDRIA	VITTORIO	09/05/2011	08/01/2004	30/06/2005							542	1	5	27
3	PAVONCELLI	GIOVANNI	23/03/2011	01/03/2004	30/06/2005							489	1	4	4
4	SCHIANO	LOMORIELLO	08/04/2011	01/03/2004	30/06/2005							489	1	4	4
5	FORASTIERE	MICHELE	23/03/2011	20/07/2004	09/10/2005							449	1	2	24
6	CARAMIA	VITTORIO	23/03/2011	08/07/2004	30/09/2004	07/01/2005	09/10/2005					362	0	12	2
7	RUSSO	FRANCESCO	23/03/2011	07/01/2005	30/11/2005							330	0	11	0
8	TRIANNI	RAFFAELE	23/03/2011	07/01/2005	30/11/2005							330	0	11	0
9	LADIANA	LUIGI	23/03/2011	07/01/2005	30/11/2005							330	0	11	0
0	MARRA	DONATO	09/05/2011	07/01/2005	30/11/2005							330	0	11	0
1	DE GIORGIO	SALVATORE	23/03/2011	07/01/2005	28/10/2005							297	0	9	27
2	LO NOCE	ANNA	09/05/2011	07/01/2005	16/10/2005							285	0	9	15
3	GRECO	ORAZIO	23/03/2011	07/01/2005	09/10/2005							278	0	9	8
4	FRANCO	PATRIZIA	23/03/2011	07/01/2005	09/10/2005							278	0	9	8
5	ANACLERIO	ANGELO	09/05/2011	26/06/2000	14/09/2000	16/06/2003	10/09/2003	20/07/2004	16/10/2004			257	0	8	17
6	MANIGRASSO	MASSIMO	23/03/2011	26/06/2000	15/09/2000	16/06/2003	15/09/2003					175	0	5	25
7	COSTANTINO	GIOVANNI	09/05/2011	25/06/1999	15/09/1999	02/03/2000	31/03/2000					114	0	3	24
8	D'ARCO	PARIDE	09/05/2011	25/06/1999	15/09/1999	02/05/2000	31/05/2000					114	0	3	24
9	D'ARCANGELO	MARCELLO	23/03/2011	08/07/2005	06/10/2005							93	0	3	3
0	GUITTO	DOMENICO	23/03/2011	26/06/2000	15/09/2000							84	0	2	24

31	BIANCO	GIUSEPPE	23/03/2011	26/06/2000	15/09/2000								84	0	2	24
32	ABATEMATTEO	CATALDO	03/06/2011										0	0	0	0
33	LECCE	ALESSANDRO	03/06/2011										0	0	0	0
34	AUGENTI	NICOLA	03/06/2011	07/01/2005	26/10/2005								295	0	9	25
35	PICUNO	MIRKO	03/06/2011	25/06/1999	15/09/1999								85	0	2	25
36	MAGGIO	BIAGIO	08/06/2011	01/03/2004	30/06/2005								489	1	4	4
37	PORTACCI	ANGELO	20/06/2011	26/06/2000	15/09/2000	08/01/2004	30/06/2005						623	1	8	18
38	MARIANO	ANTONIO	14/07/2011	01/03/2004	30/06/2005								489	1	4	4
39	ANGELLNI	ANTONIO	14/07/2011	16/06/2003	15/09/2003	01/11/2003	31/12/2003	03/01/2004	02/07/2004	16/07/2004	30/06/2005		335	0	11	5
40	BASILE	ANDREA	14/07/2011	16/06/2003	15/09/2003	05/01/2004	30/06/2005						636	1	9	1
41	RIZZUNI	FERDINANDO	14/07/2011	01/07/2004	30/11/2005								520	1	5	5
42	LONGO	ROMOLO	14/07/2011	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	02/07/2004	16/07/2004	30/06/2005				624	1	8	19
43	FRIULI	COSIMO	14/07/2011	20/07/2004	09/10/2005								449	1	2	24
44	GRANIO	ANGELO	14/07/2011	26/06/2000	15/09/2000	16/06/2003	15/09/2003	05/01/2004	30/06/2005				717	1	11	22
45	VESPE	DOMENICO	14/07/2011	30/06/2000	15/09/2000	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005				715	1	11	20
46	CASTELLANO	ROSARIO	14/07/2011	11/10/2004	30/11/2005								418	1	1	23
47	DE VITTORIA	ANGELO	14/07/2011	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005	23/06/2000	15/09/2000				722	1	11	27

Al. G

RICORSO RICONOSCIMENTO "Periodi di guida effettiva con contratti a tempo determinato"

ASSUNZIONI A TERMINE - NON RICORRENTI

N°	COGNOME	NOME	DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL	TOTALE	AA	MM	GG
1	ANTONICELLI	FRANCESCO	16/06/2003	15/09/2003							94	0	3	4
2	BUONOCORE	PIETRO	16/04/2004	30/06/2005							443	1	2	18
3	CARDONE	ANTONIO	07/01/2005	16/10/2005							285	0	9	15
4	CARRINO	GIUSEPPE	25/06/1999	15/09/1999	02/03/2000	31/03/2000					114	0	3	24
5	CARRO	PASQUALE	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005					638	1	9	3
6	CLEMENTE	LUIGI	07/01/2005	30/11/2005							330	0	11	0
7	COLELLA	GIUSEPPE	07/01/2005	30/11/2005							330	0	11	0
8	CONTE	STEFANO	01/03/2004	30/06/2005							489	1	4	4
9	D'APRILE	COSIMO	25/06/1999	15/09/1999	01/04/2000	30/04/2000	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005	205	0	6	25
10	DARCANTE	AMEDEO	23/06/2000	15/09/2000							87	0	2	27
11	DE BARTOLOMEO	PASQUALE	07/01/2005	09/10/2005							278	0	9	8
12	DE GIORGIO	SALVATORE	07/01/2005	28/10/2005							297	0	9	27
13	D'ERRICO	SALVATORE	08/01/2004	30/06/2005							542	1	5	27
14	DI GIULIO	GIAMBATTISTA	23/06/2000	15/09/2000							87	0	2	27
15	DI PONZIO	COSIMO	07/01/2005	16/10/2005							285	0	9	15
16	FANELLI	LUIGI	08/01/2004	30/06/2005							542	1	5	27
17	FERRETTI	DAMIANO	01/03/2004	30/06/2005							489	1	4	4
18	GAGLIOLO	SARA	26/06/2000	15/09/2000	07/01/2005	09/10/2005					359	0	11	29
19	LAMARINA	ANTONIO	08/01/2004	30/06/2005							542	1	5	27
20	LANZO	GIUSEPPE	23/06/2000	15/09/2000	03/02/2003	30/06/2003	08/01/2004	30/06/2005			773	2	1	13
21	LANZOLLA	MASSIMO	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	02/07/2004	16/07/2004	30/06/2005			624	1	8	19
22	LARDIERI	GERARDO	07/01/2005	30/11/2005							330	0	11	0
23	LATANZA	ALESSANDRO	26/06/2000	15/09/2000							84	0	2	24
24	LOPRETE	SANTO BRUNO	25/06/1999	15/09/1999							85	0	2	25
25	MARIANO	CATALDO	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005					638	1	9	3
26	MARTINELLI	GIOVANNI	02/02/2004	30/06/2005							517	1	5	2
27	MARTURANO	COSIMO	16/06/2003	15/09/2003	23/06/2000	15/09/2000	05/01/2004	30/06/2005			720	1	11	25
28	ORLANDO	IGNAZIO	08/07/2005	06/10/2005							93	0	3	3
29	PERILLO	LUIGI	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005					638	1	9	3
30	PORCELLINI	STANISLAO	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005					638	1	9	3
31	PORTULANO	PASQUALE	07/01/2005	30/11/2005							330	0	11	0
32	SARDIELLO	NICOLA	23/06/2000	15/09/2000	16/06/2003	10/09/2003	09/01/2004	30/06/2005			711	1	11	16
33	SCALONE	GAETANO	08/07/2005	06/10/2005							93	0	3	3
34	SCARCIA	ABELE	07/01/2005	16/10/2005							285	0	9	15
35	SCIALPI	PIETRO	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005					638	1	9	3

RICORSO RICONOSCIMENTO "Periodi di guida effettiva con contratti a tempo determinato"

ASSUNZIONI A TERMINE - NON RICORRENTI

N°	COGNOME	NOME	DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL	DAL	AL	TOTALE	AA	MM	GG
36	STANISCI	GIOVANNI	23/06/2000	15/09/2000							87	0	2	27
37	SUSCO	EMILIANO	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005					638	1	9	3
38	TARTARELLO	ALESSANDRO	16/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	02/07/2004	16/07/2004	30/06/2005			624	1	8	19
39	TOMASELLI	GIUSEPPE	20/06/2003	15/09/2003	03/01/2004	30/06/2005					634	1	8	29
40	TOMASELLI	GIOVANNI	07/01/2005	28/10/2005							297	0	9	27
41	TOMASELLI	MAURO	25/06/1999	15/09/1999	01/07/2003	15/09/2003					161	0	5	11
42	VERDOLINO	FABIO	23/09/2002	30/06/2003	17/09/2003	30/06/2004	21/07/2004	31/08/2004	14/09/2004	10/06/2005	611	1	8	6
43	VERSACE	FILIPPO	03/05/2004	30/06/2005							426	1	2	1
44	VOZZA	GIUSEPPE	26/06/2000	15/09/2000	16/06/2003	15/09/2003					175	0	5	25

Att. H)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

Inviato: giovedì 3 novembre 2011 11.19

A: Walter Poggi; direttore; menenti

Oggetto: Parere - rivendicazione di n.47 dipendenti relativa al riconoscimento di anteriori periodi di guida presso l'Amat

Allego mia nota contenente il parere in oggetto.

Con i migliori saluti

Roberto Barberio

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

ProL N 20704
04 NOV. 2011

Det
P PRESIDENTE ☒
DC DIRETTORE GENERALE ☒
DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
U/C AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
U/A ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UF PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
uLPT PRODOTTI-TRAFFICO ☐
uLRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

☐

9

Studio Associato Barberio

Att. H

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto, lì 3 novembre 2011

Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

OGGETTO: Vs. nota 21.10.2011 recapitata il successivo 28 - Richiesta di ulteriore parere in merito alla rivendicazione di 47 dipendenti tesa al riconoscimento di periodi di attività di guida svolta alle dipendenze dell'AMAT in occasione di contratti a termine precedenti all'assunzione a tempo indeterminato.

In riscontro alla richiesta di parere a firma del Presidente e del Direttore Generale, confermate le considerazioni giuridiche evidenziate nel mio parere del 18.04.2011, mi sento di assecondare la condivisibile esigenza affiorante dalla nota in oggetto.

Provvedo pertanto ad integrare la mia precedente valutazione strettamente giuridica con le osservazioni che seguono.

In effetti, non va omissis di considerare che la soluzione di un conflitto, specie se seriale come nel nostro caso, può conoscere altri sbocchi ove affrancata da logiche rigidamente incentrate sulla sola contrapposizione ragione/torto. La supina osservanza del solo aspetto giuridico, infatti, non tiene sempre conto della eterogenea varietà di dinamiche (non solo giuridiche, ma anche strategiche, economiche, etc.) su cui poggia il ben più complesso rapporto tra le parti in conflitto, con tutto il corredo di implicazioni e stimoli ad esso connessi.

Non v'è dubbio, infatti, che una composizione della lite - se condivisa da entrambi i contendenti - risulti preferibile alla soluzione giudiziaria tutte le volte in cui, attraverso un reciproco sacrificio di ponderata entità, il rapporto venga posto in grado di giovare di approdi di certezza e di reciproco appagamento. Al riparo, tra l'altro, anche dal carico delle spese giudiziarie il cui rischio, come è noto, grava prevalentemente sull'azienda a fronte della radicata consuetudine giudiziaria di condannare sempre il datore di lavoro soccombente al pagamento delle spese di lite e di operare, invece, la compensazione delle stesse nell'ipotesi contraria.

Sulla scorta di quanto innanzi, è, quindi, opportuno ampliare il perimetro dell'esplorazione. Nel caso che ci occupa, la natura seriale della controversia può suggerire la ricerca di soluzioni transattive in seno alle quali, l'azienda, in via esemplificativa, si disponga a riconoscere il periodo rivendicato (nell'ambito del decennio) agli esclusivi fini del computo dei 16 anni di guida necessari per conseguire il parametro 175. Il tutto, però, senza che la determinazione in tal senso comporti ulteriori riconoscimenti eccedenti il mero computo a tale specifico fine. Con espressa esclusione, cioè, della possibilità dei beneficiari di rivendicare, per il periodo anteriore, qualsivoglia continuità di servizio ad altro fine e/o retrodatazione dell'origine del rapporto in essere con l'azienda, nonché di avanzare pretese economiche che si assumano maturate a titolo di scatti, differenze retributive, premi, indennità e di qualsiasi altro titolo direttamente o indirettamente ascrivibile al riconoscimento del periodo aggiuntivo di guida.

A disposizione per ogni ulteriore esigenza al riguardo,
Invio i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio